

Studio Legale Associato
Avv. Roberto FORTUNATO – Avv. Sergio ONESTI
Via G. Ripamonti, 66 – 20141 Milano
Tel.:02/53.900.91- Fax n. 02/55.21.95.41
e-mail: avvrobfor@libero.it
indirizzo di pec: roberto.fortunato@milano.pecavvocati.it

**AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA -
MILANO**

**ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
MEDIANTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO INTERNET
DEL COMUNE DI MILANO**

**RICORSO N. 3140/2022
SEZIONE IV – UDIENZA 15.3.2023**

* * *

Adempimento dell’Ordinanza Collegiale n. 1470/2022 nel ricorso n. 3140/2022, emessa dal TAR Lombardia – Milano – Sez. IV in data 15.12.2022 e pubblicata il 16.12.2022, che ha disposto l’integrazione del contraddittorio, autorizzando parte ricorrente, ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 49, comma 3, c.p.a., alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso integrale sul sito internet del COMUNE di Milano; ed ha disposto altresì che il Comune, nel caso di richiesta di parte ricorrente, proceda all’inserimento dello stesso in apposita sezione del sito.

Premessa

La Sig. **Z(...)** **H(...)** **D(...)** **M(...)** ha impugnato, con ricorso al TAR Lombardia Milano, il provvedimento PG 0472161/2022, del 13/09/2022 di rigetto del ricorso PG 447442/2022 avverso la cancellazione dalla graduatoria della domanda di partecipazione all’Avviso 4881 – PIANO 2022 ai sensi del vigente art.15, comma 3, del R.R. 4/2017, per l’assegnazione di unità abitative pubbliche, emesso dal Direttore di Area Assegnazione Alloggi ERP del Comune di Milano, nonché tutti gli atti preordinati, consequenziali e/o comunque connessi ed in particolare il provvedimento PG 0413080/2022 del 29/07/2022 di cancellazione della domanda dalla graduatoria.

* * *

Come disposto dal Tribunale adito con l'Ordinanza Collegiale n. 1470/2022 il ricorso viene, quivi di seguito, riportato integralmente ai fini della pubblicazione sul sito internet del Comune di Milano

Ricorso integrale:

“AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

MILANO

RICORSO IN MATERIA DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI

della Sig.ra Z(omissis) H(omissis) D(omissis) M(omissis), nata a H(omissis) (omissis), il (omissis), residente in Milano, c. f.: (omissis), ammessa al patrocinio a spese dello Stato, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Fortunato, c. f.: FRTRRT56T31 F205R (che dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente giudizio al fax n. 02/55.21.95.41, ovvero all'indirizzo di p.e.c: roberto.fortunato@milano.pecavvocati.it) ed elett. te domiciliata presso il di lui studio, in Milano – via G. Ripamonti, 66 – nonché presso il domicilio digitale di cui all'indirizzo p,e,c., giusta procura allegata al presente atto

contro

COMUNE DI MILANO (c.f.: 01199250158), in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore,

e nei confronti di

E(omissis)...M(omissis) M(omissis) (c.f. ommissis), controinteressato come indicato dal Comune di Milano, residente in Milano

per l'annullamento previa sospensione

del provvedimento PG 0472161/2022, del 13/09/2022 di rigetto del ricorso PG 447442/2022 avverso la cancellazione dalla graduatoria della domanda di partecipazione all'Avviso 4881 – PIANO 2022 ai sensi del vigente art.15, comma 3, del R.R. 4/2017, per l'assegnazione di unità abitative pubbliche, emesso dal Direttore di Area Assegnazione Alloggi ERP del Comune di Milano (doc.1), nonché di tutti gli atti preordinati, consequenziali e/o comunque connessi ed in particolare del provvedimento PG 0413080/2022 del 29/07/2022 di cancellazione della domanda dalla graduatoria (doc.2).

FATTO

1. La ricorrente, cittadina peruviana, ha fatto ingresso sul territorio nazionale in epoca prossima al 2003, al fine di condividere la vita con il Sig. O (...) R(...) F(...) Z(...), anch'egli cittadino peruviano e padre delle due figlie: O(...) Z(...) S(...) L(...), neomaggiorenne, nata in Peru il 10.06.1998, e O(...) Z(...) B(...) L(...), minorenni, nata a Milano il 28.08.2008.

2. La ricorrente ha dichiarato che sin dall'arrivo in Italia la convivenza con il Sig. O(...) R(...) è stata connotata da frequenti abusi verbali, prima, e fisici, poi, da parte di quest'ultimo e ciò nei confronti non solo della ricorrente stessa ma anche delle figlie, come

circostanziato nell'atto di denuncia e querela sporto nei confronti del Sig. O(...) in data 15.02.2021 (doc.3).

3. Dal medesimo atto di denuncia e querela emerge come la ricorrente svolga regolare attività lavorativa in qualità di colf e come, finché è perdurata la convivenza, sia stato sostanzialmente a suo esclusivo carico l'intero ménage familiare. Il Sig. O(...) risultava essere inoccupato, salvo per lo svolgimento di attività lavorativa occasionale e il cui salario, peraltro, era interamente utilizzato dallo stesso per far fronte alle proprie dipendenze.

4. Esattamente dieci giorni dopo la presentazione dell'atto di denuncia e querela, l'Ufficio del Pubblico Ministero, nel quadro del procedimento ex art. 330 cod. civ., disponeva la collocazione d'urgenza della ricorrente, unitamente alle due figlie, presso una struttura protetta. Tale provvedimento veniva, poi, confermato dal Tribunale per i Minorenni di Milano con decreto ex art. 336 cod. civ. emesso in data 19.03.2021 (doc.4).

5. In particolare, l'Autorità Giudiziaria disponeva l'affidamento provvisorio della minore al Comune di Milano, che, altresì, incaricava di attivare un programma di sostegno alla genitorialità in favore della ricorrente, così supportandola in un percorso di progressiva autonomizzazione (v. doc.4 cit.).

6. Pertanto, a far data dal 25.02.2021, sebbene nello stato di famiglia della ricorrente risultino indicate anche le generalità del Sig. O (...), la stessa vive, unitamente alle proprie figlie, separata da quest'ultimo, in un appartamento protetto nel quale, peraltro, non può assumere la residenza anagrafica (doc.5).

7. La ricorrente, trovandosi nella descritta situazione abitativa, in data 24.03.2022 presentava al Comune di Milano domanda di partecipazione all'Avviso n. 4881 - Piano 2022 per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici.

8. Con provvedimento del 29 luglio 2022, il Comune di Milano rigettava la domanda assumendo, in particolare, che: “[...] Lei è in possesso di un'attestazione ISEE rilasciata il 26/01/2022, elaborata per un nucleo familiare diverso da quello prescritto dall'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013. Difatti, lo stesso differisce dal Suo stato di famiglia anagrafico, in quanto non comprende anche il Sig. O(...) F(...) Z(...)[...] e concludeva: “[...] la Sua domanda è cancellata dalla vigente graduatoria definitiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 13 del R.R. 4/2017 e s.m.i.” (doc. 2 cit.).

9. La ricorrente formulava ricorso in opposizione facendo rilevare che: “(...) il signor O(...) F(...) Z(...) non fa più parte del mio nucleo familiare dal 25/2/2021. E' stato allontanato per maltrattamenti in famiglia (vedi denuncia ai Carabinieri di (...) del 15/2/2021 che allego) con Decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano, che pure allego; il Tribunale per i Minorenni di Milano ha disposto l'affidamento al Comune di Milano di mia figlia minore B(...) L(...) O(...) Z(...). Dal 25/2/2021 insieme alle mie 2 figlie sono ospite presso la Comunità (...); il mio ex compagno O (...) continua vivere nell'abitazione in via (...), mentre io e le mie figlie da oltre un anno non abitiamo più in via (...). Non ho modificato la residenza perché non è consentito prendere la residenza presso la comunità (...); ho richiesto l'Isce 2022 solo per me e per le mie figlie perché da oltre un anno questo è il mio nucleo familiare; il signor O(...) S(...) Z(...) non fa più parte del mio nucleo familiare dal 25/02/2021 e non ho alcuna intenzione di riunirmi a lui (...)” (doc.6).

10. Ciò nonostante, il Comune di Milano rigettava il ricorso sulla base delle seguenti ragioni: “(...) dato atto che è stata eseguita con esito negativo l'istruttoria della verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l'accesso ai Servizi Abitativi Pubblici a seguito del

mancato riconoscimento dei requisiti di cui all'art. 6 comma 2 e art. 13 del R. R. 4/2017 (...). Considerato che: - l'art.6 del R. R. 4/2017 al comma 2 prevede che ai soli fini del calcolo dell'indicatore Isee, il nucleo familiare di riferimento è quello indicato all'art.3 del D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159; - l'Isee è l'indicatore che tiene conto della situazione economica, patrimoniale della famiglia e di una scala di equivalenza in base alla composizione della stessa e delle sue caratteristiche, il suo conteggio deve quindi essere basato su calcoli reali che corrispondano al vero e che ricomprendano tutti i soggetti facenti parte del nucleo presente nello stato di famiglia e/o coniugati ma posti in diversi stati di famiglia; - il nucleo familiare iscritto nello stato di famiglia è costituito da quello presente in domanda e dal signor O(...) F(...) Z(...) mentre l'attestazione Isee rilasciata il 26/01/2022 non ricomprende quest'ultimo soggetto; - la situazione residenziale "di fatto" in capo ai componenti presenti nello stato di famiglia è ininfluente ai fini del riconoscimento del predetto requisito considerato che la semplice dimora in diverso luogo per lavoro o per, come nel caso di specie, per motivi differenti, genera indubbiamente una separazione di fatto diversa rispetto alla situazione demografica che non è però sufficiente a "spezzare" il nucleo familiare iscritto nel medesimo "stato di famiglia"; - l'ufficio anagrafe del Comune di Milano dove tutt'oggi il Sig. O(...) risulta iscritto e ricompreso nello stato di famiglia della ricorrente non ha mai ricevuto da parte di alcun componente familiare una richiesta di cancellazione e/o variazione di indirizzo anagrafico; - in sede di compilazione del modello della "DSU" le situazioni sovrapponibili a quelle della signora Z(...) prevedono di riportare nel quadro D (genitori non coniugati tra loro e con diversa residenza. Prestazione per i figli) le generalità del genitore non convivente che può tra le altre motivazioni essere stato escluso dalla potestà sui figli o soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; - il codice fiscale del genitore dei figli della ricorrente è stato impropriamente riportato nel predetto quadro in quanto il signor O(...) non ha una residenza anagrafica diversa rispetto a quella della signora Z(...) valutato che dal 2012 ad oggi risultano ricompresi nel medesimo "stato di famiglia" in via (...). Considerato pertanto che ai fini del calcolo dell'Isee le situazioni "di fatto" non sono rilevanti. Ritenuto quindi che dalla documentazione in atti e da quanto prodotto in sede di ricorso non emergono fatti o elementi tali da determinare una valutazione diversa da quella già assunta DISPONE IL RIGETTO DEL RICORSO per i motivi esposti in narrativa confermando il provvedimento di cancellazione del 29/07/2022 (...)" (doc. 1 cit. grassetto ns.).

II. Il provvedimento è illegittimo per le seguenti ragioni.

DIRITTO

VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 6, 7 C. 1 LETT. C) E 15 C.4 R.R. LOMBARDIA N. 4/2017 IN RELAZIONE ALL'ART. 23 L.R. 16/2016. ERRONEA E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 D.P.C.M. 5 DICEMBRE 2013, N. 159 E ART. 4 C. 1 D.P.R. 30 MAGGIO 1989, N. 223.

ECESSO DI POTERE PER: DIFETTO DI MOTIVAZIONE E/O DI ISTRUTTORIA; MANCATA E/O ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI, SVIAMENTO DELL'INTERESSE PUBBLICO; CONTRADDITTORIETÀ; IRRAGIONEVOLEZZA; ILLOGICITÀ.

1.1 Il provvedimento gravato merita censura nella parte in cui, nel rigettare il ricorso in opposizione della ricorrente, afferma: a – che l'attestazione ISEE dalla stessa prodotta sarebbe incorretta in quanto non includerebbe anche il Sig. O(...); b - che la situazione di fatto, nel caso di specie, "genera indubbiamente una separazione di fatto diversa rispetto alla situazione demografica che non è però sufficiente a "spezzare" il nucleo

famigliare iscritto nel medesimo “stato di famiglia”; c - che “ai fini del calcolo dell’Isee le situazioni “di fatto” non sono rilevanti”. A sostegno di tali affermazioni, l’Amministrazione richiama il disposto dell’art. 3 D.P.C.M. 159/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”. In punto si osserva.

1.2 Dispone l’art. 3 c. 1 cit. che, ai fini ISEE, il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), di cui all’art. 10 del medesimo D.P.C.M. 159/2013. L’art. 4 D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione” definisce la famiglia anagrafica come “[...] un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune” (grassetto e sott. ns.).

1.3 Pertanto, la coabitazione è elemento essenziale, al pari del vincolo, ai fini dell’esistenza della famiglia anagrafica, con il risultato che laddove l’iniziale insieme di persone venga meno – essendone in ipotesi cessata, come nella specie, sia la coabitazione che il vincolo -, occorre trarne le debite conseguenze sia ai fini sia della compilazione della DSU sia ai fini della disciplina in tema di assegnazione di alloggi pubblici (SAP), dovendosi fare riferimento alla nuova famiglia anagrafica.

1.4 Nella specie, risulta documentalmente dimostrato che a far data dal 25.02.2021, ovverosia da quando la ricorrente e le figlie sono state collocate presso una struttura protetta da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano (v. doc.4 cit.), è cessata sia la convivenza e quindi la coabitazione sia il vincolo tra la ricorrente e il Sig. O(...). Per l’effetto, da tale momento la famiglia anagrafica della ricorrente è composta da costei e dalle due figlie, uniche coabitanti e legate dal vincolo.

1.5 Né l’Amministrazione può opporre come valido motivo di esclusione della ricorrente dai SAP la circostanza che nella specie il nucleo familiare [comprendente il sig. O(...), è] iscritto nel medesimo “stato di famiglia”. In disparte quanto sopra osservato, lo stato di famiglia è un certificato che, in generale, riguarda la residenza fisica. E in punto va rammentato che per uscire formalmente dallo stato di famiglia è necessario il cambio di residenza. Tuttavia, nella specie, il cambio di residenza è impossibile alla ricorrente, atteso che la stessa non può assumere la residenza presso l’indirizzo di cui alla struttura protetta ove è stata collocata insieme alle figlie (v. doc.5 cit.), ma non può neppure chiedere di cancellarsi dallo stato di famiglia atteso che senza una nuova residenza perderebbe il requisito per accedere ai SAP. Insomma: un corto circuito.

1.6 D’altra parte, anche una lettura complessiva dell’art. 3 del DPCM, richiamato da controparte, conduce all’identica conclusione in merito all’illegittimità dell’esclusione della ricorrente dai SAP. La predetta disciplina, dopo aver indicato la nozione di nucleo familiare come sopra indicata in riferimento alla famiglia anagrafica, stabilisce anche le ipotesi che comportano la scissione del nucleo ai fini ISEE. Il riferimento è alla famiglia legata dal vincolo matrimoniale atteso che si occupa dei coniugi aventi diversa residenza anagrafica. Ciò nonostante, si possono trarre argomenti utili anche per il caso di specie. L’art.3 al c.3¹,

¹ **Art. 3 Nucleo familiare – (...)**3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi: a) quando e' stata pronunciata separazione giudiziale o e' intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando e' stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile; b) quando la

prevede, infatti, che i coniugi che abbiano diversa residenza anagrafica costituiscano nuclei familiari distinti allorché il mutamento di residenza sia conseguenza di diverse ipotesi ed in particolare in caso di decadenza dalla responsabilità genitoriale di uno dei coniugi (ex art. 330 cod. civ.), (ipotesi alla lett. c) ovvero di allontanamento di uno dei coniugi dalla residenza familiare ex art. 333 cod. civ. (sempre ipotesi lett. c).

1.7 Come si è documentato, nel caso di specie, il Tribunale per i Minorenni di Milano (doc.4, cit.) ha confermato – nel quadro del procedimento aperto dal P.M. ai sensi dell’art. 330 cod. civ.² e “visti gli artt. 330, 333, 403 c.c. 741 c.p.c.,” (v.doc.4) - il provvedimento di collocamento della minore unitamente alla madre ricorrente, ex art. 336³ c.c., collocando la stessa e le sue figlie in una struttura protetta.

1.8. Ne consegue che in diretta e corretta applicazione dell’art. 3 c.1, ovvero anche con riferimento al comma 3, il nucleo familiare indicato dalla ricorrente nella propria domanda di partecipazione ai SAP e nell’Isee/DSU risulta assolutamente corretto, atteso che, nel caso di specie, la famiglia anagrafica della ricorrente è quella corrispondente a quanto stabilito al comma 1, ovvero e comunque si verte proprio nelle ipotesi stabilite dal comma 3 dell’art. 3 (peraltro entrambe).

1.9 Quanto al fatto che “(...) il codice fiscale del genitore dei figli della ricorrente è stato impropriamente riportato nel predetto quadro [Quadro D) della DSU, n.d.r.] in quanto il sig. O(...) non ha una residenza anagrafica diversa rispetto a quella della signora Z(...)“, si tratta di una circostanza del tutto irrilevante ai fini della disposta cancellazione della graduatoria, e, in ogni caso, quanto riportato dalla ricorrente nel predetto Quadro D) è conforme al dettato della disciplina, come appare dal prestampato che si deve compilare e che al Quadro D) indica, per l’appunto: “Cognome e nome del genitore non convivente Codice fiscale”, nonché conforme alle istruzioni di cui all’Allegato A) laddove le stesse, in relazione all’ISEE per le situazioni specifiche, prevedono: “(...) 3.1.1. Quadro D), prima sezione: “In tale sezione devono essere indicati i dati anagrafici del genitore non convivente con il beneficiario della prestazione, che lo ha riconosciuto come figlio e che non è coniugato con l’altro genitore, specificando cognome, nome e codice fiscale (...)” (doc.7,

diversa residenza e' consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile; c) quando uno dei coniugi e' stato escluso dalla potesta' sui figli o e' stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; d) quando si e' verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed e' stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita' competente in materia di servizi sociali.

² Art. 330 - **Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli**- 1. Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. 2. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

³ **Art.336 – Procedimento**- 1. I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. 2. Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. 3. In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nello interesse del figlio. 4. Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore.

pagg 9 e 44).

1.10 A ciò si aggiunga ulteriormente che la motivazione della cancellazione della domanda della ricorrente dalla graduatoria in punto attestazione ISEE risulta comunque in contrasto con quanto dispone la normativa in materia in relazione alle finalità dell'attestazione ISEE.

1.11. L'art. 23 (Accesso e permanenza nei servizi abitativi pubblici) della L.R. 16/2016 al comma 3, considera l'ISEE al fine di individuare i nuclei familiari in condizioni di indigenza⁴ ed al comma 7 stabilisce che il limite economico per l'accesso tiene conto dell'ISEE del nucleo richiedente⁵. Nella specie, il nucleo familiare richiedente è quello della sola ricorrente che comprende le due figlie e non il sig. O (...). L'art. 6 c.2 del reg. reg. 4/2017 stabilisce, poi, che il nucleo familiare di riferimento, come previsto dal DPCM, serve ai soli fini del calcolo dell'ISEE⁶. Quindi – a tutto voler concedere ed a prescindere da quanto sopra osservato - l'eventuale mancata corrispondenza tra il nucleo effettivo e quello che secondo l'Amministrazione risulterebbe astrattamente previsto sulla base del DPCM (il che, come sopra dedotto, non è), non determina comunque la possibilità di escludere la domanda dalla graduatoria. E va rammentato che in relazione alle finalità dell'attestazione Isee la verifica dei redditi è ben possibile per l'Amministrazione – e viene normalmente effettuata – attraverso l'accesso ai dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS. Infine, va rilevato che l'art. 15 c.4 stabilisce la cancellazione della domanda solo allorché risulti la mancanza o perdita dei requisiti. Ma l'attestazione ISEE, come prodotta dalla ricorrente, non determina affatto la mancanza o perdita di requisiti. Anzi, se la ricorrente avesse indicato come componente del proprio nucleo familiare ai fini Isee l'ex convivente, avrebbe consapevolmente dichiarato il falso, atteso che le era ben noto che lo stesso non faceva più parte del suo nucleo familiare.

1.12. A ciò si aggiunga che sulla base dell'art. 2 D.P.C.M. 159/2013, la situazione reddituale e patrimoniale indicata nell'ISEE è formulata con riferimento al nucleo familiare, in relazione al reddito e al patrimonio di ciascun suo componente. In particolare l'art. 4 c.1 D.P.C.M. 159/2013 dispone che la situazione reddituale sia calcolata sommando i redditi dei componenti del nucleo familiare, rapportandoli, poi, per il loro numero.

1.13. Ne consegue che qualora l'ex convivente della ricorrente fosse considerato quale membro di un unico nucleo familiare con la moglie e le figlie, la situazione economica e reddituale sarebbe risultata addirittura inferiore, in considerazione dello stato di disoccupazione dell'ex convivente; con evidenti ricadute positive per la ricorrente in relazione alla attestazione ISEE e, conseguentemente, quanto alla posizione in graduatoria. Per cui, risulta che il comportamento della ricorrente è stato, semmai, corretto ed anzi, per

⁴ “(...) 3. Ai fini della presente legge, si considerano in condizioni di indigenza i nuclei familiari che dichiarano una situazione economica pari o inferiore all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) corrispondente ad una soglia di povertà assoluta e di grave deprivazione materiale determinata con regolamento regionale da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, avendo come parametro economico di riferimento l'assegno sociale erogato dall'INPS. (...)”

⁵ 7. Il limite economico massimo per l'accesso ai servizi abitativi pubblici è stabilito dal regolamento regionale con riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare richiedente.

⁶ (...) 2. **Ai soli fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)**, il nucleo familiare di riferimento è quello indicato all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”.

la precisione e come richiesto dalla Amministrazione, consentiva – e consente – un “conteggio (...) basato su calcoli reali che corrispondano al vero” (v.doc.I, cit.) e la stessa non può, quindi, incorrere nell’esclusione della propria domanda dalla graduatoria SAP.

1.14. Infine è del tutto irragionevole assumere che la ricorrente dovesse indicare nell’ISEE/DSU l’ex convivente, atteso che lo stesso non è parte del nucleo richiedente l’alloggio né potrebbe fare parte del nucleo assegnatario posto che – a prescindere da ogni altra considerazione - la figlia minorenni è stata collocata insieme alla madre in struttura protetta.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Quanto al fumus si richiamano i motivi del ricorso. Quanto al periculum si osserva. Dalla mera lettura del provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano si evince la situazione problematica della ricorrente e delle sue figlie, costretta(e) ad allontanarsi dall’abitazione. Il collocamento attuale, in una struttura protetta, è stato necessario ai fini della recisione del rapporto di convivenza con il Sig. O (...). Tuttavia, tale collocamento non può essere provvisto dei caratteri di definitività e stabilità che la ricorrente e le sue figlie necessitano per proseguire nel “percorso di autonomia” indicato dal Tribunale per i Minorenni. Ciò, altresì, considerando che la ricorrente e le sue figlie non possono assumere la residenza presso la struttura nella quale sono oggi collocate. Inoltre, il reddito percepito dalla ricorrente non consente di poter sottoscrivere alcun contratto di locazione nel c.d. libero mercato delle locazioni, posto che è appena sufficiente al soddisfacimento delle esigenze vitali della ricorrente e delle figlie. La cancellazione della domanda dalla graduatoria determina l’impossibilità per la ricorrente di poter accedere ai Servizi Abitativi Pubblici.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, rappresentata e difesa dallo scrivente difensore,
chiede
che il Tribunale Amministrativo per la Lombardia – Milano
voglia

in via cautelare

sospendere il provvedimento impugnato, con ogni opportuna statuizione;

nel merito

annullare il provvedimento impugnato perché illegittimo, nonché tutti gli atti preordinati, consequenziali e/o connessi, assumendo i provvedimenti opportuni ad assicurare gli effetti dell’annullamento del provvedimento impugnato Spese e competenze rifuse. La difesa chiede di essere sentita in Camera di Consiglio. Si producono i documenti indicati nonché copia del Reg. Reg. n.4/2017 e copia del Decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Ai sensi dell’art. 9 L. 488/99 e succ. mod. si dichiara che trattasi di procedimento in materia di servizi abitativi di valore indeterminato.

Milano, 8.11.2022.

Avv. Roberto Fortunato

PROCURA SPECIALE

La sottoscritta, **Z(...)** **H(...)** **D(...)** **M(...)**, nata a **H(...)** (...), il (omissis), residente in Milano, c. f.: (omissis), delega l’Avv. Roberto Fortunato, del Foro di Milano, a rappresentarla e difenderla nel procedimento innanzi al TAR Lombardia – Milano, nonché in ogni fase, stato e grado del giudizio nei confronti del **COMUNE DI MILANO**, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano e di eventuali controinteressati, avverso e per l’annullamento del provvedimento PG-0472161/2022 del 13/09/2022, emesso dal Direttore di Area – Direzione Casa Area Assegnazione Alloggi

ERP – di “RIGETTO DEL RICORSO PG 447442/2022 avverso la cancellazione dalla graduatoria della domanda di partecipazione all’Avviso 4881 – PIANO 2022 ai sensi del vigente art.15, comma 3, del R.R. 4/2017” disposta con provvedimento PG-0413080/2022 del 29.07.2022; nonché di tutti gli atti preordinati, consequenziali e/o comunque connessi, previa richiesta di sospensione cautelare dello stesso.

Conferisco al mio difensore, Avv. Roberto Fortunato, ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di presentare e sottoscrivere istanze, memorie e motivi aggiunti, formulare domanda di ottemperanza, proporre procedimenti cautelari e speciali, chiamare in causa terzi, conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunce agli atti del giudizio ed all’azione, farsi sostituire, comparire in sostituzione.

Eleggo domicilio fisico presso e nello studio dello stesso in Milano, via G. Ripamonti n.66; nonché domicilio digitale p.e.c.: roberto.fortunato@milano.pecavvocati.it.

Dichiaro inoltre di essere edotta, ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, che il trattamento e/o comunicazione dei dati personali e/o identificativi e/o sensibili saranno utilizzati ai soli fini del presente incarico ai sensi e per gli effetti di legge. Autorizzo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal suddetto D. Lgvo, n. 196/03 e ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR), l’utilizzo e il trattamento dei dati personali e sensibili per quanto possa rendersi necessario ai fini dello svolgimento dell’incarico conferito. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità dell’incarico.

Milano, 8 NOV. 2022

f.to Z(...) H(...) D(...) M(...)

E’ autografa la firma

f.to Avv. Roberto Fortunato

* * *

L’Ordinanza Collegiale.

Il ricorso veniva notificato al Comune di Milano e al *controinteressato* indicato dall’Amministrazione. Veniva poi depositato insieme alla procura allegata e ai documenti indicati ed assumeva il numero di **R.G. 3140/2022** ed assegnato alla sezione IV del TAR Lombardia – Milano.

A seguito dell’udienza in data 15.12.2022 il TAR – Sezione IV - con l’Ordinanza Collegiale n.1470 /2022 ha disposto, in particolare, quanto segue:

“(…) *Atteso che:*

- con il ricorso introduttivo veniva richiesto l’annullamento del provvedimento di cancellazione della signora (omissis) dalla graduatoria per l’assegnazione di alloggi destinati a Servizi Abitativi Pubblici;

- i soggetti che erano originariamente collocati in posizione subordinata rispetto alla ricorrente nella suddetta graduatoria, in quanto pregiudicati dall’eventuale accoglimento del ricorso, risultano titolari di un interesse giuridicamente rilevante alla conservazione degli atti gravati, e integrano pertanto dei controinteressati nel presente processo;

- il ricorso, in ossequio all’art. 41 comma 2 c.p.a., veniva notificato regolarmente a uno dei suddetti controinteressati, Sig. (...);

- deve dunque ordinarsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti controinteressati, come sopra individuati, ai sensi dell’art. 49 c.p.a.;

- il Collegio ritiene congruo autorizzare parte ricorrente, ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 49, comma 3, c.p.a., alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso integrale sul sito Internet dell’Amministrazione resistente, da richiedere nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; in seguito alla pubblicazione dovrà essere depositata, entro il termine perentorio di ulteriori dieci giorni, la prova dell’avvenuta integrazione del contraddittorio;

il Comune di Milano, nel caso di richiesta di parte ricorrente, dovrà procedere alla pubblicazione entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione della richiesta stessa, e non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva sul presente giudizio, il ricorso di cui si tratta;(…)

Ritenuto, per quanto precede:

- di ordinare l'integrazione del contraddittorio, nei modi e termini sopra descritti;*
- che debba essere accolta la domanda cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente, con conseguente sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato;*
- di fissare per la trattazione della causa nel merito l'udienza pubblica del 15 marzo 2023; (...)*

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

- ordina l'integrazione del contraddittorio, nei modi e termini prescritti nella parte motiva;*
- accoglie la domanda cautelare incidentalmente proposta dalla signora (...) nel ricorso n. 3140/2022 e sospende per l'effetto l'efficacia del provvedimento impugnato;*
- fissa per la trattazione del merito della causa l'udienza pubblica del 15 marzo 2023. (...)"*

* * *

Richiesta pubblicazione sul sito internet

Tutto ciò premesso, il presente atto di integrazione del contraddittorio, contenente il ricorso introduttivo integrale, viene notificato, in conformità a quanto stabilito dall'Ordinanza Collegiale sopra richiamata, per pubblici proclami e parte ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, al fine di integrare il contraddittorio

C H I E D E

al Comune di Milano – in persona del suo legale rappresentante pro tempore - di procedere alla pubblicazione del presente atto di integrazione del contraddittorio nella apposita sezione del proprio sito Internet e di voler comunicare al difensore della ricorrente la data dell'avvenuta pubblicazione.

Milano 19.12.2022.

Avv. Roberto Fortunato

Il presente atto è formato ai fini della notificazione mediante pubblicazione sull'apposita sezione del sito Internet del Comune di Milano, come disposto dall'ordinanza del TAR per la Lombardia Sezione IV – n. Reg. Prov. Coll. n. 1470/2022 del 15/16.12.2022 relativamente al ricorso n. 3140/2022